



# REGOLAMENTO AREA DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta con deliberazione n. 36 del 26/6/2018, esecutiva ai sensi di legge.

# REGOLAMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI

## REGOLAMENTO AREE DI SGAMBAMENTO CANI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 7 Apertura dell'area
- Art. 8 Responsabilità dei fruitori
- Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani. Le aree di sgambamento cani oltre a sottostare al presente regolamento d'uso, dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

Dal presente regolamento si intende escluso il parcheggio esterno.

### **Art. 2 Definizioni**

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento. *In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 689/1981.*

### **Art. 3 Principi Generali della regolamentazione**

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

### **Art. 4 Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani ed ai fruitori delle medesime. Gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

## **Art. 5 Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## **Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina. E' vietato altresì, l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose. E' vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'ordinanza Ministeriale del 06/08/2013.
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art.4 Ordinanza Ministeriale 06/08/2013, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio fino all'interno dell'area di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e opportunità.
5. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta, salvo accordo unanime, (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. I maggiorenni di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
10. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.

11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. I proprietari di tali cani laschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
12. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
13. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
14. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
15. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
16. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
17. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono accertarsi che il proprio cane non scavi buche.
18. Essendo l'area sgambamento cani suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.
19. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
20. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
21. E' vietato il lancio e l'abbandono, all'interno dell'area di sgambamento cani, di oggetti o materiali che possano creare pericolo ai fruitori del parco, ai manutentori del verde o ad altri operatori che dovessero intervenire all'interno dell'area.

#### **Art. 7 Apertura dell'area**

Gli orari di apertura e chiusura e le modalità di segnalazione dei cittadini all'Amministrazione verranno stabilite dal Sindaco che terrà conto della stagione e delle esigenze complessive degli utenti con particolare riguardo per quelli (occupati) chiamati a dover conciliare lavoro e tempo libero. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8 Responsabilità dei fruitori**

I proprietari/conduuttori detentori di un cane sono sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dagli animali stessi.

Si consiglia di introdurre nell'area di sgambamento solo cani vaccinati e trattati contro i parassiti interni ed esterni.

### **Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale del servizio veterinario della competente ATS potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

### **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e alle ordinanze comunali.